



CITTÀ DI COSENZA IL DIRIGENTE DELLO STAFF P.M.

Premesso che, il Settore 7 - LL.PP. - Manutenzione Straordinaria - Edilizia Scolastica - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria - Centro Storico - Programma Cis e Agenda Urbana - Contratti di Quartiere S. Lucia - PNRR, deve procedere ad effettuare dei lavori di scarifica e successiva bitumazione su viale Trieste, Ponte S. Francesco di Paola, via A. De Fiore, via Popilia e piazza G. Mancini.

Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta "Calabria Calcestruzzi srl" con sede a Rende in via Leonardo Da Vinci n.14/d.

Considerato ai fini della realizzazione dei suddetti lavori il tratto stradale interessato, di volta in volta in fase di avanzamento del cantiere, sia libero da veicoli in sosta.

Ritenuto necessario, per consentire le predette lavorazioni, modificare la vigente disciplina della mobilità sull'area interessata al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori.

Ravvisata l'esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo.

Visti gli artt. 5, 6, 7, 21 e 159 del Codice della Strada e s.m.i. e gli artt. 30 e successivi del Regolamento di Esecuzione e s.m.i..

ORDINA

che, per le motivazioni espresse in narrativa, nei giorni dal **20 al 30 APRILE 2026**, dalle ore **6:30** alle ore **19:00**, viene istituito sulla seguente tratta:

VIALE TRIESTE, PIAZZA G. MANCINI/VIA C. BACCELLI, VIA POPILIA, VIA A. DE FIORE E PONTE SAN FRANCESCO DI PAOLA, limitatamente al tratto interessato, di volta in volta in fase di avanzamento del cantiere, dalle attività lavorative, così come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco

- **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** ambo i lati.
- **IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA**, alternativamente su entrambi i lati della strada.
- **IL LIMITE DI VELOCITA' di 30KM/H**

Sulla stessa tratta stradale, in caso di esigenze tecniche/operative, verrà disposto provvisoriamente la sospensione della circolazione stradale con deviazione delle correnti di traffico su percorsi alternativi, debitamente segnalati e presenziati da movieri.

Tali limitazioni provvisorie saranno rese note con l'apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo e indicazione, da parte della ditta esecutrice, a sua cura e spesa, nei termini previsti:

- dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione;
- dal D.M. 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- dal Decreto 22 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

DISPONE, altresì

a carico della ditta esecutrice dei lavori pena l'inefficacia del presente provvedimento che:

- posizioni la segnaletica di divieto di sosta secondo i dettami della normativa vigente, almeno 48 ore prima dell'inizio della loro efficacia, con gli estremi dell'ordinanza e contestualmente all'inizio dei lavori, di tutta la segnaletica e delle segnalazioni prescritte dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dal D.M. 10 luglio 2002 in ottemperanza alla presente ordinanza;

-Installi a propria cura e spese la necessaria segnaletica stradale di cantiere, ivi compresa, ove necessario, la segnaletica luminosa, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel D. Lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada) in particolare dall'art. 21, nonché nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e dal D.M.10 luglio 2002;

-l'area interessata dall'esecuzione dei lavori sia opportunamente segnalata e protetta, in modo da essere percepibile a persone e veicoli, mediante la posa in opera di adeguato segnalamento conforme alla normativa vigente;

-disponga, tutto quanto necessario per la regolamentazione della circolazione veicolare, con proprio personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico previsto dal D.M. 22/01/2019 munito di idonei DPI ad alta visibilità e paletta come Fig. II 403 Art.42 Reg. esecuzione C.d.S;

-I lavori siano eseguiti esclusivamente su un lato della strada, evitando la presenza di cantieri su entrambi i lati della carreggiata;

-dia comunicazione della presente ordinanza ai residenti ed alle attività commerciali presenti nell'area interessata dai lavori e sia assicurato l'accesso ai residenti frontisti; nel caso siano presenti spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere;

-qualora, per sopravvenute esigenze, si renda necessario il differimento temporale dell'inizio dei sopradetti lavori, ovvero la prosecuzione degli stessi oltre i termini stabiliti, ne venga data tempestiva comunicazione a questo Comando, disponendo altresì la rimozione della segnaletica/modifica della stessa;

-siano adottate tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e le norme del settore applicabili di cui la ditta esecutrice rimane esclusiva responsabile;

-sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore ed espletati ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

-curi la corretta apposizione della cartellonistica di cantiere secondo le vigenti norme;

-ponga in essere ogni ulteriore provvedimento atto a garantire la pubblica e privata incolumità;

-a fine lavori la riapertura al transito della strada deve assolutamente avvenire dopo il ripristino delle necessarie condizioni di transitabilità della stessa, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i., degli artt. 30-31-32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e di tutti quegli accorgimenti atti a garantire la assoluta sicurezza della circolazione veicolare. La stessa, ditta esecutrice dei lavori, resta comunque responsabile per eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza e/o inadeguatezza della normata segnaletica stradale.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza di tutta la prescritta segnaletica installata, ha l'obbligo, altresì, di verificare assiduamente il corretto posizionamento e integrità della stessa.

Il responsabile del cantiere, porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere.

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data di emanazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dalla data di emanazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

(Lgt. G. Morcavallo)

IL DIRIGENTE DELLO STAFF

(G. Scaramuzza)